



**COMUNE DI OLMEDO**  
*(PROVINCIA DI SASSARI)*

**REGOLAMENTO**  
**per la concessione di aree cimiteriali**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 11.02.2021)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

## 1 . I N D I C E

### Capo I

#### Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

### Capo II

#### Modalità di concessione

- Art. 3 - Modalità di concessione
- Art. 4 - Destinatari delle concessioni
- Art. 5 - Richiesta della concessione
- Art. 6 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione
- Art. 7 - Costi di concessione

### Capo III

#### Opere e Manutenzione

- Art. 8 - Opere
- Art. 9 - Manutenzione
- Art. 10 - Declino di responsabilità

### Capo IV

#### Prescrizioni e rinnovi

- Art. 11 - Diritto d'uso
- Art. 12 - Rinnovo delle concessioni

### Capo V

#### Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

- Art. 13 - Rinuncia alla concessione
- Art. 14 - Decadenza della concessione

Art. 15 - Revoca della concessione  
Art. 16 - Estinzione della concessione

## **Capo VI**

### **Disposizioni finali**

Art. 17 - Rinvii  
Art. 18 - Sanzioni  
Art. 19 - Abrogazione di norme

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di aree nel cimitero del Comune, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale oppure per impiantare campi di inumazione, per famiglie e collettività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella Legge Regionale n. 32 del 02.08.2018 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

#### **Articolo 2 - Caratteristiche delle concessioni**

2. Le aree cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
3. Le aree concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Capo II**

### **Modalità di concessione**

#### **Articolo 3 - Modalità di concessione**

1. Sono oggetto di concessione:
  - Le aree di nuova delimitazione;
  - Le aree già oggetto di concessione, resesi nuovamente disponibili senza che sia avvenuta edificazione.
2. L'assegnazione avviene secondo le seguenti modalità:
  - a. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in bollo e redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale; alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del 100% del canone di concessione:
  - b. Le persone con dimostrata situazione di difficoltà economica comprovata da ISEE di importo inferiore a Euro 14.650,00 possono chiedere la rateizzazione del pagamento del canone di concessione in rate mensili da n. due (2) a massimo n. sei (6) da richiedersi al momento della richiesta di concessione cimiteriale.
  - c. La concessione delle aree, avrà inizio nel momento della sottoscrizione della relativa concessione.
  - d. La concessione delle aree avverrà secondo l'ordine di presentazione delle richieste di concessione al protocollo comunale.
3. La concessione non è rilasciata a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 4 - Destinatari delle concessioni**

1. La concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a:

Soggetti aventi la residenza anagrafica nel Comune al momento della presentazione della richiesta;

- a. Non residenti, ma aventi parenti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) e dal secondo in linea collaterale (fratelli e sorelle), residenti nel Comune di Olmedo;
- b. Non residenti, ma aventi la salma del coniuge o di parenti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) ed al primo in linea collaterale (fratelli e sorelle), di persona già tumulata nel cimitero;
- c. Non residenti, ma proprietari di immobili destinati a civile abitazione dichiarati agibili ed in regola con il pagamento dell' I.M.U e della TARI.
- d. Non residenti, non individuabili nei punti b), c) e d) aventi età non inferiore ai 65 anni al momento di presentazione della domanda per i quali si applicherà un aumento del 50% sul prezzo della concessione cimiteriale.
- e. Le concessioni possono essere rilasciate anche a più famiglie. La ripartizione delle quote e delle responsabilità è in tal caso specificata nell'atto di concessione.

Le concessioni non sono rilasciate:

- a. a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b. a famiglie che hanno già ottenuto una concessione nello stesso cimitero.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 5 - Richiesta della concessione**

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.

## **Articolo 6 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione**

1. La concessione è accordata con atto scritto e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata:

- a. di 90 (novanta) anni le concessioni per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione;
  - b. di 30 (trenta) anni le concessioni per impiantare campi di inumazione.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione.

#### **Articolo 7 - Costi di concessione**

1. I costi di concessione delle aree sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

### **Capo III Opere e Manutenzione**

#### **Articolo 8 - Opere**

1. I concessionari non possono realizzare alcuna opera sepolcrale nell'area avuta in concessione senza le autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia edilizia.
2. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro 15 giorni dalla data di rilascio del permesso edilizio e dovranno essere ultimati entro due mesi dalla data d'inizio.
3. Qualora non siano rispettati i termini previsti al comma 2, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa e l'area avuta in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune, e la somma versata al momento della concessione non sarà restituita.

#### **Articolo 9 - Manutenzione**

1. I concessionari sono tenuti ad assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.

2. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione degli interventi che si riterranno necessari. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e le relative spese saranno poste a carico del concessionario inadempiente.

#### **Articolo 10 - Declino di responsabilità**

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

### **Capo IV**

#### **Prescrizioni e rinnovi**

#### **Articolo 11 - Diritto d'uso**

1. Il diritto d'uso delle sepolture realizzate sull'area è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti fino al quarto grado.
2. Il diritto concesso ad enti e collettività è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento delle sepolture previste nel sepolcro.
3. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la sepoltura di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
4. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati. Le concessioni che si estinguono per qualsiasi titolo rientrano nella disponibilità del Comune.

#### **Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni**

1. Le concessioni per l'uso delle aree possono essere rinnovate per un periodo di 90

(novantanove) anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità delle aree cimiteriali destinate alle sepolture.

## **Capo V**

### **Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni**

#### **Articolo 13 - Rinuncia alla concessione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree, quando:
  - a. il concessionario non intenda procedere con la costruzione del manufatto. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari a 50 % (cinquanta) della tariffa pagata al momento della concessione dell'area;
  - b. il manufatto sia integralmente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. Ricorrendo questa ipotesi, al concessionario spetterà il rimborso di una somma pari al 30 % (trenta) della tariffa pagata al momento della concessione dell'area, stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, pari al valore economico dell'opera realizzata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Articolo 14 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - Quando non si siano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 8;
  - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
  - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;

- quando vi sia grave inadempienza degli altri obblighi previsti nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

### **Articolo 15 - Revoca della concessione**

1. Il Comune può ritornare in possesso delle aree concesse in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

### **Articolo 16 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

## **Capo VI Disposizioni finali**

### **Articolo 17 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 18 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 19 - Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.